



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE - I,III,IV MODULO  
ANNO 2022**

**(articolo 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001)**

redatta **secondo lo schema di cui** alla Circolare n. 25 del **16 Luglio 2012** del Ministero **dell'Economia** e delle Finanze — Dipartimento della **Ragioneria** Generale dello Stato

**PREMESSA**

Il Contratto Collettivo **Nazionale di Lavoro** sottoscritto in data 21 maggio **2018** stabilisce, all'articolo 8 **comma 6**, che il controllo sulla **compatibilità** dei **costi** della contrattazione collettiva **decentrata integrativa con i vincoli di bilancio** e le relative certificazioni **degli oneri sono** effettuati dal **Collegio dei Revisori dei Conti**.

A tal fine, l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 10 giorni al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata da apposita Relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte del predetto organismo, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Ente può autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Il D.Lgs. n. **165/2001** stabilisce, **all'articolo 40 comma 3-bis** che le **pubbliche amministrazioni** attivano **autonomi** livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3.

Secondo il **comma 3-sexies** dello stesso articolo, inoltre, a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una **relazione** tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis comma 1.

L'articolo 40-bis comma 1 del Decreto Legislativo sopra richiamato stabilisce che il **controllo** sulla **compatibilità dei costi** della **contrattazione** collettive integrativa con i **vincoli di bilancio** e **quelli derivanti** dall'applicazione **delle** norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Collegio sindacale, dagli Uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.



## 1. MODULO I

### LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Lo stanziamento per il Fondo risorse decentrate per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale per l'anno 2022, di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, è stato previsto nell'importo di €.655.887,00 con deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 20.12.2021, di approvazione del Preventivo economico per l'esercizio 2022, e con la delibera di consiglio n.8/2022 di aggiornamento del Preventivo economico, contabilizzato alla voce B6 "Personale", a valere sul conto 321006 del preventivo anno 2022.

Il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** sottoscritto in data 21 maggio 2018 dispone all'articolo 67 che il **Fondo risorse decentrate**, viene **determinato annualmente dagli Enti, e distingue due tipologie di risorse, individuate dai commi 1-2 e 3-6, riconducibili nell'ordine alle risorse fisse o stabili di cui all'art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004 ed alle risorse variabili di cui all'art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004.**

#### 1.1 - SEZIONE I

#### RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

- **Risorse storiche consolidate**

L'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "alta professionalità".

Ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 21/05/2018, le risorse che finanziano la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono poste a carico del bilancio degli enti; l'art. 67 comma 1 del CCNL del 21.05.2018 dispone pertanto che l'importo destinato a tale scopo nel 2017 viene sottratto dal consolidato delle risorse decentrate stabili per andare a costituire un'autonoma voce di bilancio.

L'importo consolidato di cui sopra resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi e, ai sensi dell'art. 67 comma 2, è stabilmente incrementato tra l'altro:

- Lett. A) di un importo, su base annua, pari ad €.83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 a valere dall'anno 2019;
- Lett. B) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data;
- Lett. C) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.



Gli incrementi di cui alle lettere a) e b), ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5, non sono soggetti al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 in forza del quale il Fondo non può superare l'importo complessivo previsto per il 2016, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.

Ad ulteriore conferma, si richiamano:

- il parere espresso dal MEF – RGS con la nota prot. 257831 del 18.12.2018, nella quale è riportato che sono escluse dal limite dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, tra le altre, le risorse dei rinnovi del CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale;
- la deliberazione n. 19/2018 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, nella quale è precisato che non sono assoggettate ai limiti di spesa dei Fondi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. 75/2017, gli incrementi del Fondo di cui all'art. 67 – comma 2 – lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018.

È stato altresì necessario, in sede di costituzione del Fondo della CCIAA di Arezzo-Siena derivante dal processo di accorpamento, procedere a due adeguamenti delle risorse stabili in relazione alla precedente Camera di Commercio di Arezzo. Si tratta dell'incremento delle risorse stabili, senza revisione del limite di spesa, dell'importo di € 2.173,88 pari allo 0,20% del monte salari 2001 di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004 per il finanziamento delle alte professionalità. Tale importo non è stato inserito a suo tempo per un errore di calcolo e quantificazione delle voci di alimentazione delle risorse decentrate.

Inoltre i CCNL del 22/01/2004 (dic. cong. n. 14), del 09/05/2006 (dic. cong. n. 4) e del 31/07/2009 (dic. cong. n. 1) hanno stabilito che il differenziale tra l'incremento della posizione iniziale di categoria e quello della posizione goduta dai singoli dipendenti, vada posta a carico del bilancio. Tali somme, nel caso della CCIAA di Arezzo non sono mai state integrate nel Fondo, ma poste direttamente a carico del bilancio dell'Ente. Nella costituzione del Fondo 2019 sono state pertanto integrate le risorse stanziato allo scopo nel 2017, pari ad € 3.562,86 elevando di un pari importo il limite di consistenza del Fondo relativo all'anno 2016, quando tali risorse erano impiegate e concorrevano a determinare il livello effettivo di spesa.

Da quanto esposto deriva la seguente articolazione delle risorse storiche consolidate:



<b>Risorse storiche consolidate</b>		<b>Anno 2022</b>
<u>Art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018</u>		
Importo unico consolidato come certificato dal Collegio dei Revisori del Conti per l'anno 2017 (Verbale 84 del 03.04.2017 CCIAA Arezzo; Verbale 1 del 26.01.2017 e Verbale 9 del 5.11.2018 CCIAA Siena)		432.168,47
Risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative (art. 15 comma 5 del CCNL 21.05.2018) come risultanti dalle Relazioni tecnico finanziarie anno 2017 della Camera di Commercio di Arezzo e della Camera di Commercio di Siena		-138.170,08
<b>Totale</b>		293.998,39
Adeguamenti certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 del 22.07.2019		5.736,74
<b>Incrementi risorse stabili – art. 67 comma 2 del CCNL 21.05.2018:</b>		
<b>Lettera a)</b> importo su base annua pari a €. 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 (a valere dall'anno 2019)		8.403,20
<b>Lettera b)</b> incrementi PEO stabiliti dal CCNL rispetto alle posizioni iniziali di ciascuna categoria:		
anno 2018	6.633,53	7.798,91
anno 2019	636,48	
anno 2020	378,30	
anno 2021	150,60	
<b>Lettera c)</b> RIA personale cessato entro l'anno 2021		
Personale cessato anno 2017	6.999,34	25.736,20
Personale cessato anno 2018	1.009,32	
Personale cessato anno 2019	0	
Personale cessato anno 2020	14.718,30	
Personale cessato anno 2021	3.009,24	
<b>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (RISORSE STABILI)</b>		<b>341.673,44</b>



Pertanto, le **risorse fisse quantificate per l'anno 2022, aventi carattere di certezza e stabilità (risorse stabili)** che costituiscono il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ammontano ad € **341.673,44=**, come di seguito riepilogate in sintesi:

<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (risorse stabili):</b>	<b>Anno 2022</b>
Risorse storiche consolidate	293.998,39
Incrementi previsti dal CCNL 2018	€ 41.938,31
Adeguamenti certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 del 22/07/2019	€ 5.736,74
<b>Totale</b>	<b>341.673,44</b>

## **1.2 SEZIONE II RISORSE VARIABILI**

L'art. 67 **commi 3-6** disciplina le **risorse variabili** che di anno in anno possono incrementare il Fondo. Tra esse vengono in evidenza, in quanto attivabili dall'Ente, quelle individuate:

- al comma 3 lett. A) relative a quanto disposto dall'art. 15 comma 1 lett. D) del CCNL 01/04/1999;
- al comma 3 lett. E) che fa riferimento all'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999;
- al comma 4 che prevede la possibilità di integrare in sede di contrattazione decentrata la componente variabile, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo annuo corrispondente al 1,2% del monte salari del 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- al comma 5 lett. B) per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione.



Risorse variabili:	Anno 2022
<u>Art. 67 comma 3:</u>	
<p><b>Let. A) che rinvia all'art. 15 comma 1 lett. D) CCNL 01/04/1999 (come sostituita dall'art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001):</b></p> <p>Introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento, tra l'altro, alle seguenti iniziative:</p> <p>a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;</p> <p>c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.</p> <p>La Giunta Camerale, con deliberazioni n. 6 del 31/01/2020 e n. 77 adottata nella riunione del 25.07.2022, ha stabilito che il 30% degli introiti da sponsorizzazioni al netto di IVA è destinato alla retribuzione accessoria: il 5% per il personale dirigente - se ricompresi tra gli emolumenti di cui all'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 - ed il 25% per il personale non dirigente. Inoltre il 30% dei ricavi da servizi non rientranti tra quelli pubblici essenziali è destinato alla retribuzione accessoria, nella misura del 2,5% per i dirigenti - se ricompresi tra gli emolumenti di cui all'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 - e del 27,5% per il personale non dirigente. Se le suddette risorse non sono utilizzabili per il finanziamento della retribuzione accessoria dei dirigenti in base all'art. 57 - comma 2 - lett. b) del CCNL 17.12.2020, sono destinate al finanziamento della retribuzione accessoria del personale non dirigente.</p> <p>Per omogeneità e continuità con il processo di costituzione dei Fondi viene preso a base di calcolo il bilancio d'esercizio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena al 31.12.2020, ultimo bilancio approvato dall'Ente alla data del 01.01.2022, anno di riferimento del Fondo. Nell'anno 2020 le diverse voci di provento per servizi non essenziali, come dettagliatamente individuate con le richiamate deliberazioni n. 6/2020 e n. 77/2022 non ricomprendono emolumenti ex art. 24 - comma 3 - D. Lgs 165/2001 e sono pertanto destinate al Fondo del personale in misura del 30%. Inoltre, come specificato dalla nota MISE n 388298 del 12/11/2018, gli importi sono inseriti al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, valorizzati nella misura prudenziale del 23,9%. Ne deriva che l'importo lordo dei servizi non classificabili come pubblici essenziali ammonta ad €. 305.874,59. La quota al netto dei contributi ammonta ad € 246.872,15. Il 30% da attribuire ad incremento del Fondo è pari ad € 74.959,28.</p>	€ 74.959,28



<p><b>Lett. D) che richiama l'art. 14 CCNL 01/04/1999:</b> Una tantum corrispondente alla frazione di RIA del personale cessato dal servizio nel corso del 2021, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre ai ratei di tredicesima mensilità.</p>	€ 1.335,09
<p><b>Lett. E) che richiama l'art. 14 CCNL 01/04/1999:</b> I risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario verificati nei dati di consuntivo della spesa per il personale 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• straordinario storicizzato AR= € 62.095,00</li><li>• straordinario storicizzato SI = € 19.036,60</li><li>• importo liquidato anno 2021 = € 40.507,35</li></ul>	€ 40.624,25
<p><b>Lett. H) che richiama il comma 4:</b> Prevede la possibilità per gli Enti di inserire tra le risorse variabili un importo massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (lire 1.867.779.586 = pari ad € 964.627,66= per la sede di Arezzo e lire 2.024.730.102 pari ad € 1.045.685,83 per la sede di Siena), qualora sussista la relativa capacità di bilancio.</p> <p>Detta capacità di spesa è confermata e deriva dai risparmi conseguenti ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, nonché dallo stato di equilibrio economico- finanziario del bilancio dell'Ente, a conferma una gestione improntata alla razionalizzazione dei costi del personale.</p> <p>In particolare, il D.M. 18.02.2018 aveva definito in 104 unità la dotazione organica della Camera di Arezzo-Siena. Con deliberazione della Giunta camerale n.66/2022 nella riunione di giunta del 28.06.2022 con cui è stato approvato il Piano di Attività e organizzazione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena per il triennio 2022-2024, è stata stabilita una spesa potenziale massima corrispondente ad un contingente numerico (dotazione) di 91 unità.</p>	€ 24.124,23
<p><b>Lett. I) che richiama il comma 5 lettere B):</b> Per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. La selezione degli obiettivi del Piano della Performance 2022, è stata effettuata tra quelli più significativi e innovativi (Allegato 1), nel quale viene individuato analiticamente il numero di giornate uomo di impegno aggiuntivo previsto per ogni singolo obiettivo ed è calcolato sulla base di un costo medio giornaliero maggiorato del 15% dei dipendenti che per il 2022 parteciperanno alla realizzazione dei suddetti progetti.</p> <p>L'importo è stimato in via prudenziale e sarà comunque contenuto entro dette limite subordinatamente al conseguimento ed alla certificazione degli obiettivi.</p>	€ 190.000,00
<b>Totale</b>	€ 331.042,85



Dal prospetto di cui sopra, risulta pertanto che le **risorse variabili** per l'anno 2022 ammontano ad **€331.042,85=**.

<b>Fondo per le risorse decentrate</b>	<b>Anno 2022</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (risorse stabili)	€ 341.673,44
Risorse variabili	€ 331.042,85
<b>Totale</b>	<b>€ 672.716,29</b>

### 1.3- SEZIONE IV DECURTAZIONI DEL FONDO

Sulla materia si sono succedute varie disposizioni che hanno determinato nel tempo il contenimento e la riduzione del Fondo: art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, art. 1 comma 1 lett. A) del DPR n. 122/2013, art. 1 comma 456 L. n.147/2013, art. 1 comma 236 L. n. 208/2015.

Infine, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che dall'01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La stessa norma ha abrogato le precedenti disposizioni.

Il limite da rispettare, come ribadisce anche la circolare n. 16 del 15 giugno 2019 della Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto la rilevazione del conto annuale 2019, *“a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente)”*. Pertanto si riportano di seguito i dati della Tabella 15 del conto annuale anno 2016 rispettivamente delle due ex Camere di Commercio di Arezzo e di Siena:

Costituzione fondi anno 2016*			
	Arezzo	Siena	Totale
Dirigenti	164.244,00	155.311,00	319.555,00
Dipendenti	360.171,00	429.524,00	789.695,00
	<b>524.415,00</b>	<b>584.835,00</b>	<b>1.109.250,00</b>

\* dati conto annuale 2016

Il CCNL del 21/05/2018 nel confermare il vigente limite di legge, fa tuttavia salvi con la dichiarazione congiunta n. 5 gli incrementi del Fondo disposti dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b), corrispondenti rispettivamente ad €. 8.403,20 e ad €. 7.798,91 come dettagliatamente esposto nella Sezione I della presente relazione.

In tal senso si pronunciano, come già riportato:

- il parere espresso dal MEF – RGS con la nota prot. 257831 del 18.12.2018, nella quale è precisato che sono escluse dal limite dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, tra le altre, le risorse dei rinnovi del CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale;
- la deliberazione n. 19/2018 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, nella quale è precisato che non sono assoggettate ai limiti di spesa dei Fondi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. 75/2017, gli incrementi del Fondo di cui all'art. 67 – comma 2 – lettere a) e b)





del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018.

Per rispettare le disponibilità di bilancio stabilite dall'Ente, al netto delle risorse collocate all'esterno del fondo (€ 665.446,85, di cui € 655.887,00 stanziati nel preventivo aggiornato 2022) è necessario operare una riduzione di € 16.829,29 a valere sulle risorse variabili; l'importo del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente sottoposto alla certificazione ammonta pertanto ad € 655.887,00.

<b>Importo del Fondo sottoposto a certificazione anno 2022</b>	655.887,00
<b>Lettera a)</b> importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 (a valere dall'anno 2019)	8.403,20
<b>Lettera b)</b> incrementi PEO stabiliti dal CCNL rispetto alle posizioni iniziali di ciascuna categoria:	7.798,91
<b>Importo del fondo sottoposto al vincolo del 2016</b>	639.684,89

Per quanto riguarda il fondo del personale della qualifica dirigenziale le risorse sono già state certificate con verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.7/2022 del 28.07.2022.

Personale qualifica dirigenziale – Importo del Fondo sottoposto a certificazione anno 2022 (verbale del Collegio dei revisori dei Conti n. 7/2022 del 28.07.2022)	272.252,65
Miglioramenti economici CCNL 17.12.2020 – art. 56 comma 1	7.103,04
<b>Importo del fondo sottoposto al vincolo del 2016</b>	<b>265.149,61</b>

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo che certifica il rispetto del limite art. 23 comma 2 del D.Lgs.75/2017 delle risorse decentrate destinate al personale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena:



### RISPETTO DEL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D. LGS. 75/2017

<b>Fondi del personale dirigente, non dirigente e titolare di Posizione Organizzativa anno 2016 - limite di spesa anno 2022</b>		1.109.250,00
<b>Importo del Fondo sottoposto a certificazione anno 2022 del personale non dirigente al netto delle risorse escluse dal vincolo del 2016 dovute ai miglioramenti economici CCNL 21.05.2018</b>	640.684,89	
<b>Importo del Fondo sottoposto a certificazione anno 2022 del personale dirigente al netto delle risorse escluse dal vincolo del 2016 dovute ai miglioramenti economici CCNL 17.12.2020</b>	265.149,61	1.070.004,50
<b>Risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative (deliberazioni C.C. n. 14/2021 e n. 8/2022)</b>	164.170,00	
<b>Risorse ancora disponibili rispetto al vincolo del limite di spesa anno 2016</b>		39.245,50

La recente giurisprudenza contabile afferma che, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, l'espressione "ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale" ricomprende nel proprio ambito applicativo anche il fondo per il lavoro straordinario, pur se costituito sulla base di una disciplina specifica che, di fatto, ne impedisce l'incremento.

A tale proposito, ad ulteriore verifica del rispetto dei limiti di spesa per il trattamento accessorio anno 2022, si precisa quanto segue:

Fondo per lavoro straordinario CCIAA Arezzo anno 2016	€ 24.000,00
Fondo per lavoro straordinario CCIAA Siena anno 2016	€ 18.398,00
Totale anno 2016	€ 42.398,00
Fondo per lavoro straordinario CCIAA Arezzo – Siena anno 2022	€ 40.000,00



4- SEZIONE V  
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

		<b>Anno 2021</b>
a)	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1	€ 341.673,44
b)	Totale risorse variabili sottoposto a certificazione determinato dal totale della sezione III.1.2 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3 € 331.042,85 -€ 16.829,29 € 314.213,56	€ 331.042,85
<b>d)</b>	<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 655.887,00</b>

1.5- SEZIONE VI  
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA

Le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, determinate annualmente dall'Ente, sono destinate al trattamento accessorio del personale, ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21/05/2018.

In particolare, le risorse stabili, aventi carattere di fissità e continuità, sono destinate al finanziamento in via prioritaria degli istituti che hanno carattere di stabilità, di certezza e continuità, derivanti anche da impegni preventivamente assunti dalle precedenti contrattazioni decentrate e che di seguito vengono riportati:

1. progressioni economiche nella categoria;
2. indennità di comparto di cui all'art. 33 CCNL 22/01/2004.

Dalle risorse stabili pari ad € 338.513,60 sono stati decurtati i seguenti valori:



<b>UTILIZZO RISORSE STABILI:</b>	<b>€ 338.513,60</b>
1) Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione economica nella categoria: le progressioni economiche orizzontali già attribuite negli anni hanno un costo complessivo di € 175.258,48 € 175.854,13	
2) Fondo per la corresponsione dell'indennità di comparto di cui all'art. € 39.884,13	
<b>TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO</b>	<b>€ 215.738,26</b>
<b>RISORSE STABILI DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE</b>	<b>€ 122.775,34</b>

#### 1.6- SEZIONE VII

##### RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Tra le risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, non soggette al rispetto del vincolo dell'art. 23 comma 2 della D.Lgs. n.75/2017, vi sono in primo luogo quelle derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in ragione del cosiddetto "conto terzi" esplicitato nella circolare RGS n. 16/2012, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione (v. anche circolare RGS n. 12/2011).

Le risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nell'anno 2022, sono le seguenti:

<b>Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:</b>	<b>Anno 2022</b>
Le risorse relative ai concorsi a premio (vds. determinazione del Segretario Generale della CCIAA di Arezzo-Siena n. 12 del 9/03/2020): al personale che partecipa a tal operazioni compete il 30% dei proventi derivanti da tale attività, comprensivo degli oneri riflessi dovuti dall'Ente. Tali risorse saranno verificate a consuntivo.	€ 1.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.000,00</b>



Conseguentemente:

	Anno 2022
Totale Fondo 2022 sottoposto a certificazione (al netto delle riduzioni)	€ 655.887,00
Totale Risorse 2022 temporaneamente allocate all'esterno del fondo	€ 1.000,00
Totale Fondo 2022 sottoposto a certificazione (al netto delle riduzioni e comprensivo delle risorse 2022 temporaneamente allocate all'esterno del fondo)	€ <b>656.887,00</b>

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Marco Randellini)